



Comune di Vercurago Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 DEL 23-07-2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
BONUS TARI**

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GREPPI CARLO	X		BOLIS DANILO EMILIO	X	
MEOLI MICHELE	X		GILARDI VALERIA	X	
VALLARA DARIO	X		PELA' CRISTIANO STEFANO	X	
NOBILE MARIO	X		PASCUZZI RAFFAELE	X	
MAGGI ROBERTO		X	CASTELLI VALENTINA		X
CORTI MONICA		X			

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARLO GREPPI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS TARI.

Introduce il Sindaco spiegando che questo bonus viene introdotto con la finalità di favorire le piccole attività commerciali cui è destinato, la finalità è quella di promuovere nuove aperture ed evitare le chiusure delle piccole attività commerciali ancora presenti a Vercurago.

Prosegue nella relazione dell'argomento l'assessore Nobile il quale precisa che tra i tributi sui cui il comune può intervenire, quello più rilevante è la TARI. Il bonus è concesso sia per le nuove aperture sia per gli ampliamenti. A bilancio sono stanziati 5.000,00 euro per tre anni. Al primo di anno di esercizio la riduzione della TARI è completa, negli anni successivi è applicata una percentuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Vercurago, al fine di promuovere e di incentivare l'attività economica del territorio, intende concedere dei contributi agli esercizi di vicinato, alle attività artigianali di servizio ed ai pubblici esercizi, da calcolarsi sulla base della TARI dovuta per l'esercizio finanziario di riferimento, limitatamente alle categorie di seguito indicate:

- I negozi di vicinato: attività di vendita al dettaglio, svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale su aree private in sede fissa con una superficie di vendita al dettaglio non superiore a mq 250, ad esclusione delle seguenti tipologie:

a) farmacie dove l'attività di vicinato è esercitata solo in modo complementare all'attività principale, normata dalla legge 362/199;

b) gli esercizi di vicinato attivati all'interno di centri commerciali di media e grande struttura;

c) le armerie, (ad esclusione dei negozi di vendita di articoli di caccia-pesca-tiro a segno);

- Attività artigianali di servizio, limitatamente a: laboratori di servizio alle persone quali acconciatori e/o estetisti, piccoli laboratori di lavanderia e/o stireria, piccola sartoria, calzolaio, copisteria, gelateria, gastronomia locale e non, piccoli laboratori di produzione alimentari quali: panifici, laboratori di pasticceria, pizzerie artigianali, kebab, rosticcerie.

- Pubblici esercizi: così come descritti dall'art. 64 comma 1, lett. a e b della L.R 6/2010, con esclusione di quelle esercitate come attività complementare alle attività principali quali discoteche, sale giochi e simili nonché i pubblici esercizi con slot machine.

- Attività ricettive non alberghiere;

CONSIDERATO che la ratio del presente provvedimento è determinata dalla valutazione del ruolo positivo che il commercio di vicinato, le attività artigianali di servizio e di pubblici esercizi, così come precedentemente individuati, svolgono sia per gli aspetti di servizio ai cittadini sia per la funzione sociale di aggregazione e relazione in un contesto socio-economico di difficoltà crescente per gli stessi;

RITENUTO di determinare l'erogazione di detto contributo per un massimo di tre annualità, decorrenti dalla data di apertura/ampliamento/spostamento e calcolato applicando le seguenti percentuali in caso di apertura:

- fino al 100% primo anno,
- fino al 75% secondo anno,
- fino al 50% terzo anno,

e con la riduzione del 50% per ciascun anno in caso di ampliamenti e spostamenti, dando atto che detta percentuale è riferita agli importi indicati nell'avviso di pagamento della TARI dovuta nell'anno di riferimento, con esclusione dell'addizionale provinciale;

PRECISATO che per l'anno 2018 l'importo verrà erogato a titolo di contributo, mentre per gli anni 2019 e 2020 verrà erogato a titolo di rimborso TARI;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del Bonus Tari;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del servizio finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per l'applicazione del Bonus Tari che, composto da n. 6 articoli, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. "A").

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

2) Di demandare al settore economico finanziario tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Infine il Consiglio Comunale, con votazione resa separatamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CARLO GREPPI

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS
TARI**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 16-07-2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. BONFANTI STEFANO

Eventuali note:



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS
TARI**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 16-07-2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. BONFANTI STEFANO

Eventuali note:

Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS TARI

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 04-08-2018 per giorni quindici consecutivi.

Vercurago, 04-08-2018

Il Responsabile della Pubblicazione

LOREDANA PANZERI

COMUNE DI VERCURAGO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS TARI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Al fine di promuovere ed incentivare l'attività economica del territorio, potranno essere concessi contributi agli esercizi di vicinato, alle attività artigianali di servizio ed ai pubblici esercizi, da calcolarsi sulla base della TARI dovuta per l'esercizio finanziario di riferimento, limitatamente alle categorie di cui all'art. 2.

ART. 2 – CATEGORIE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Sono ammessi al contributo (bonus-TARI):

- i negozi di vicinato: attività di vendita al dettaglio, svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale su aree private in sede fissa con una superficie di vendita al dettaglio non superiore a mq 250, ad esclusione delle seguenti tipologie:
 - a) farmacie dove l'attività di vicinato è esercitata solo in modo complementare all'attività principale, normata dalla legge 362/1991;
 - b) gli esercizi di vicinato attivati all'interno di centri commerciali di media e grande struttura;
 - c) le armerie (ad esclusione dei negozi di vendita di articoli di caccia – pesca – tiro a segno);
- le attività artigianali di servizio, limitatamente a: laboratori di servizio alle persone quali acconciatori e/o estetisti, piccoli laboratori di lavanderia e/o stireria, piccola sartoria, calzolaio, copisteria, gelateria, gastronomia locale e non, piccoli laboratori di produzione alimentari quali: panifici, laboratori di pasticceria, pizzerie artigianali, kebab, rosticcerie.
- I pubblici esercizi: così come descritti dall'art. 64 comma 1, lett. a e b della L.R 6/2010, con esclusione di quelli esercitati come attività complementare alle attività principali quali discoteche, sale giochi e simili nonché i pubblici esercizi con slot machine.

ART. 3 – MODALITA' DI APPLICAZIONE E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL BONUS TARI

Il presente regolamento è applicabile unicamente alle nuove aperture, agli ampliamenti e spostamenti delle attività produttive commerciali di cui all'art. 2, ubicate sul territorio comunale. Il contributo si applica per un massimo di tre annualità, decorrente dalla data di apertura/ampliamento/spostamento e viene calcolato applicando le seguenti percentuali:

fino al 100% primo anno, fino al 50% secondo anno, fino al 25% terzo anno.

Il contributo per gli ampliamenti e gli spostamenti viene ridotto del 50%, per ciascun anno.

La percentuale è riferita agli importi indicati nell'avviso di pagamento della TARI dovuta nell'anno di riferimento, con esclusione dell'addizionale provinciale.

I requisiti essenziali per usufruire del contributo (bonus TARI) sono:

- Appartenenza alle categorie di cui all'art. 2 con attività in essere al 31/12 dell'anno di riferimento.
- L'apertura, l'ampliamento e lo spostamento devono essere regolarmente comunicati nel rispetto del TUR, testo unico regolamentare del commercio e delle attività produttive, nonché delle norme sulla SCIA, segnalazione certificata inizio attività e del SUAP, sportello unico attività produttive.
- Essere in regola con il pagamento di tributi e oneri verso il Comune di Vercurago.

ART. 4 – CONTRIBUTI- MODALITA' DI EROGAZIONE

La Giunta Comunale con apposito atto definirà annualmente, in sede di approvazione del bilancio triennale di previsione, l'entità dello stanziamento da destinare al bonus-TARI e le percentuali di contribuzione.

Per il primo anno di applicazione viene stabilito un budget di €5.000,00, a valere per il triennio 2018-2020, a favore delle attività commerciali e produttive con data di apertura/ampliamento/spostamento successiva al 31/12/2017 e in essere alla data del 31/12/2020.

Per l'anno 2018 l'importo verrà erogato a titolo di contributo, mentre per gli anni 2019 - 2020 verrà erogato a titolo di rimborso TARI.

In caso di superamento del budget stanziato annualmente, con l'applicazione delle aliquote massime, il bonus sarà rideterminato proporzionalmente sino ad esaurimento dello stesso.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per accedere al bonus-TARI, gli interessati dovranno presentare una specifica richiesta all'ufficio tributi comunale entro il 31/12 dell'anno di riferimento, ovvero per il primo anno di applicazione entro il 31/12/2018.

Il contributo verrà liquidato dall'ufficio tributi, previa verifica dei requisiti, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.